

Progetto

REGOLAMENTO GOVERNATIVO

del 2023,

che modifica il regolamento governativo n. 463/2013 Racc. relativo agli elenchi delle sostanze che creano dipendenza, come modificato

Ai sensi dell'articolo 44 quater, paragrafi 1 e 2, della legge n. 167/1998 Racc. sulle sostanze che creano dipendenza e sulle modifiche a talune altre leggi, modificata dalla legge n. 273/2013 Racc. e dalla legge n. 366/2021 Racc.:

Articolo I

Il regolamento governativo n. 463/2013 Racc., relativo agli elenchi di sostanze che creano dipendenza, modificato dal regolamento governativo n. 243/2015 Racc., dal regolamento governativo n. 46/2017 Racc., dal regolamento governativo n. 30/2018 Racc., dal regolamento governativo n. 242/2018 Racc., dal regolamento governativo n. 184/2021 Racc. e dal regolamento governativo n. 159/2022 Racc. è modificato come segue:

1. Alla fine della nota 3, la frase è aggiunta a una riga separata

"Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "sostanza stupefacente".

2. Nella tabella dell'allegato 3, è inserita una nuova riga sopra la riga in cui il termine "butonitazene" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in lingua ceca" e in cui il termine "brorfina" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in lingua ceca", nella colonna "Altra denominazione comune internazionale o altra denominazione comune" viene inserito il termine "brorfina" e nella colonna "Denominazione chimica IUPAC" viene inserito il termine "3-{1-[1-(4-bromofenil)etil]piperidina-4-il}-1H-benzimidazolo-2-one".
3. Nella tabella dell'allegato 3, è inserita una nuova riga sopra la riga in cui il termine "etorfina" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco", nella colonna "Nome comune internazionale (DCI) in ceco" compare il termine "etonitazepina" e nella colonna "Nome chimico IUPAC" compare il termine "2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-letil)-1H-benzoimidazolo".
4. Nella tabella dell'allegato 3, è inserita una nuova riga sopra la riga in cui il termine "resina di cannabis" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco", in cui il termine "protonitazene" compare nella

colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco" e il termine "N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1-*H*-benzimidazolo-1-etanamina)" compare nella colonna intitolata "Nome chimico IUPAC".

5. Nella tabella 4 è inserita una nuova riga sopra la riga in cui compare il testo "7-MAPB" nella colonna "Altra denominazione comune internazionale o altra denominazione generica", in cui la colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco" contiene il termine "7-idrossimetitragina" e la colonna intitolata "Nome chimico IUPAC" contiene il termine "Metile (2E)-2-[(2S, 3S,7aS,12bS)-3-etil-7a-idrossi-8-metossi-1,2,3,4,6,7,7a,12b-octa idroindole[2,3-a]chinolizina-2-yl]-3-metossiprop-2-enoato".
6. Nella tabella dell'allegato 4 è inserita una nuova riga sopra la riga in cui il termine "ADB-FUBINACA" compare nella colonna "Altra denominazione comune internazionale o altra denominazione generica", in cui il termine "ADB-BUTINACA" compare nella colonna "Altra denominazione comune internazionale o altro nome comune" e il termine "N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1*H*-indazolo-3-carbossamide)" compare nella colonna "Nome chimico IUPAC".
7. Nella tabella dell'allegato 4, è inserita una nuova riga sopra la riga in cui il termine "esedrone" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in lingua ceca", in cui il termine "esaidrocannabinolo" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in lingua ceca" e l'abbreviazione "HHC" compare nella colonna intitolata "Altra denominazione comune internazionale o nome generico", nella colonna "Nome chimico IUPAC", il termine "(6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-olo" e nella colonna "Nota", i termini "Ad eccezione dell'HHC, se è presente in quantità inferiore allo 0,3 % nella pianta di canapa industriale, nella canapa industriale, nell'estratto e nella tintura di canapa e nella preparazione di canapa industriale.".
8. Nella tabella dell'allegato 4, una nuova riga è inserita sopra la riga in cui il testo "LTI-701" compare nella colonna "Altra denominazione comune internazionale o altra denominazione generica" e il termine "Kratom" compare nella colonna "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco".
9. Nella tabella dell'allegato 4, è inserita una nuova riga sopra la riga in cui il termine "m-clorofenilpiperazina" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco", nella colonna "Nome comune internazionale (DCI) in ceco" compare il termine "Mitragina" e nella colonna "Nome chimico IUPAC" compare il termine "Metile (16E)-9,17-dimetossi-16,17-dideidro-20β-corynan-16-carbossilato".
10. Nella tabella dell'allegato n. 4, è inserita una nuova riga sopra la riga in cui il termine "tetraidrocannabinolo" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco", in cui il termine "tetraidrocannabiforolo" compare nella colonna intitolata "Denominazione comune internazionale (DCI) in ceco" e l'abbreviazione "THCP" compare nella colonna intitolata "Altra

denominazione comune o nome comune internazionale", nella colonna "Denominazione chimica secondo la IUPAC" il termine "(6aR,10aR)-3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo" e nella colonna "Nota" i termini "Ad eccezione della sostanza THCP se presente nella pianta di canapa industriale, nella canapa industriale, nell'estratto e nella tintura di canapa e nel preparato di canapa industriale in quantità inferiore allo 0,3%".

Articolo II

Regolamentazione tecnica

Il presente decreto è stato notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Articolo III

Validità

Il presente decreto governativo entra in vigore il primo giorno del mese solare successivo alla sua promulgazione, a eccezione dell'articolo I, paragrafo 4 e paragrafi da 6 a 9, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese solare successivo alla sua promulgazione.

Il primo ministro:

vice primo ministro e ministro della Salute